Gekauft in Venedig 1851
Steinschneider

Paulus Rainerius Dei Gratia
Dux Venetiarum

Universis et singulis Magistratibus
hujus Urbis Nostre Venetiarum, eorum:
que Ministris presentibus et futuris
ad quos hee nostre pervenerint et ea:
rum executio spectat vel spectare po:
terit significamus hodie in Consilio
Nro. Rogatorum captam fuisse par:
tem tenoris infrascripti videlicet.

Frutto d'intensi studj, e di lunghe profon:
de meditazioni della benem.a Conferenza
dei Mag.i de Dep.i et Agg.i alla provv.i del
danaro de V. Savj alla Merc.a del Cat:
taver dell'Inq.r s.a l'Università degli
Ebrei dell'Inq.i all'Arti e de Savj Cas:
sieri

sieri attuale ed uscito son le rissultan=
ze dell'ora intesa aggradita concorde
Scrã: con la quale dopo esaminate di=
ligentem: tutte le fonti che potevan
rischiarare la materia di cui si trat=
ta ed esaurito compintam: in voce,
ed in iscritto l'ascolto dal Senato
col Dec.° 1786: pmo: Giug.° e col suc=
cessivo di proroga 26: Ag.° 1787: ac=
cordato a questa Università degli
Ebrei vengono prodotti ai pub: ri=
flessi li conformati 94: Capitoli costi=
tutivi per un nuovo decennio la sem=
pre temporanea assentita Condotta
di questa Ebraica Nazione.
Soddisfacenti pertanto in tutta la loro
estesa la pub.ca volontà li pmi: 63:
Capitoli rifferibili ai banchi, ai pegni
ai modi cauti di effettuare di essi la
vendita

vendita alle regie imposte dovute all'
erario all'economia ed interna
forma di polizia e governo della
denota Università poiche alle pre:
corse discipline adittate dalla spi:
rata Condotta furono nei Capitoli
stessi con importanti viste aggionte
nuove più analoghe providenze
o suggerite dalla peculiar esperi:
enza del Mag.co de Presid.i s.a gli
uffizj dep.ti dal Cons.o di 40. al Crim.le
e di quello de Sopra Consoli o riputate
opportune a parte a parte parzialm.e
dalle Mag.re componenti la Conf.za e
con uniforme voto di persuasione
adottate dalla Conf.za med.a il Senato
con l'autorità sua avvalora li pred.i
Capitoli affinche abbiano nel loro com:
plesso a formare inalterabilm.e l'ope

rativa

rativa decennale Legislaz:e della stessa Università.
Quanto poi agli altri 31: Capitoli che formando il tutto della Legislaz:e med:a riguardano la generalità degli Ebrei di Ven:a, e dello Stato prescindendo=si da quelli che in se stessi presen=tano l'esatto esemplare dell'ultima Condotta, e che in conseguenza s'adotta=no avvalora il Senato con la sua aut=torità per le rilevate esenziali ragioni il Capitolo 71: che protrae l'ora di chiudere le Porte del Ghetto inaltera=bilmente alla mezza notte in qualunque stagione dell'anno. il Capitolo 74: per=missivo l'aperta delle botteghe ebrai=che nei giorni d'Ecclesiastico precetto esclusi però inviolabilm:e le ricorren=ti giornate le più solenni della Rep:ca

e nelle quali restano pur anche chiusi li Banchi ed il Capitolo 76: che estende alla Nazione Ebrea l'uso interno nel corso del giorno eccettuata però la notte della Mercenaria opera de Cristiani.

Nella gelosia che per se stesso porta seco il Com.io adotta quindi questo Cons.e le modificazioni comprese nel Capitolo 80 per le quali li Contratti mercantili ad uso di Piazza fra gli Ebrei e Cristiani potranno in avvenire verificarsi senza alcuna pubblicità e mentre riconferma colla maggior fermezza la massima che gli Ebrei non possino mai avere alcuna diretta, o indiretta ingerenza nei Dazj, e pub.e Regalie assente poi in vista alle contemplate opportunità e vantaggj che siano abilitati a senso del Capitolo 84: al concorso di que abbocamenti

camenti e provviste di materie prime forastiere che fossero per occorrere anche per via di maneggio al caso di qualche pub.ca esiggenza, o consumo e stessam.te ad offrire per maneggio e sul pub.co incanto ancora per l'acquisto e comprede di quei generi di rifiuto che per pub.co conto fossero posti in vendita.

Troppo esenziale alla sussistenza de' sudditi lanifizj il divieto agli Ebrei di aver qual si sia ingerenza nella materia delle lane nazionali, dovrà essere in conseguenza l'intiero suo effetto il Cap.o 88: che lo comprende, e ferma poi costantem.te la massima impediente agli Ebrei qualunque possesso di fondi e beni stabili trova poi conveniente e giusto il Senato, ch'essi egualm.te possino

esperire in Giustizia il pagamento de
loro crediti dopo degli effetti mobili an:
che sopra li beni stabili de loro debitori
coll'obbligo per altro della vendita degli
identici intromessi beni e con tutte quel:
le modalità e discipline comprese
nel Cap.° 89: che in tutta la sua estesa
resta approvato dalla pub.a auttorità.
Rivolto poi a realizzare i maggiori
vantaggi di Nazione e di Stato il Ca:
pitolo 90: che conseguentem.e si addot:
ta con cui viene permesso agli Ebrei
d'aquistar Biave nella D: S.a ai tem:
pi leciti ed a Porti aperti per il solo
spiegatissimo oggetto di estraerle per
l'estero e per le Scale maritime del
Ponente per quelle Suddite e Forastiere
del Levante ma con l'inibizione ris:
soluta di farne traffico circolante o

vendita

vendita alcuna à Porti aperti nella
D: Fa: med:a sarà pertanto cura del Mag:o
alle Biave con la norma del Cap:o stesso
che gli si rimette in copia di devenire
colla peculiar conoscenza sua alle ricor:
renti analoghe disposizioni.

Giustamente interessando per ultimo gli
eminenti riguardi del Pubblico: tutto
ciò, che può confluire alla dilataz:e
ed incremento delle Suddite arti alle
quali con stretti rapporti vi và congion:
ta la felicità Nazionale e potendo
a questo somam: confluirvi le nobili
cure ex Off:o delle competenti Mag:re
sempreche vi rissulti un manifesto, ed
allegato vantaggio del Popolo anche
con qualche uso di mezzo, o cooperazio:
ne Erarica si applaudiscon però pie:
namente le molto opportune avver:
tenze

tenze e tante discipline estese dalla bene=
merita Confer.a nel Cap.o 94. che si approva
e le quali dovranno riportare in qualun=
que contemplato riccorrente incontro l'
inalterabile loro adempimento. ——
E delle pnti: e degli inserti Capitoli costi=
tutivi la nuova Ricondotta della Nazio=
ne Ebrea per quanto appartiene alle
respettive peculiari loro ispezioni sia
data copia al Mag.o de Presid.i s.a gli
Uffizj desig.i dal Cons.o di 40: al Crmil: ed
all altro de Sopraconsoli per lume. —
E ne sia pur data copia per quanto lo
riguarda al Mag.o alle Biave per lume, ed
esecuzione. ——
E da mo: Resta incaricato il Mag.o al Catta=
ver di trasmettere li Capitoli stessi alli
pnti: Rapporti: da Terra e da Mar ai
quali si diriggono frattanto nel proposito
le

le conferenti pub.e determinaz.i e viene pure comesso al Mag.o de V. Savj alla Merc.a di diffonderli a tutti i Consoli Veneti nelle Scale del Ponente e del Levante da lui dipendenti precettandoli del puntuale adempimento per quanto ad essi incombe ed il Senato ne attenderà poi dall' esattezza di tutti e due detti Mag.i dell' esecuz.e prestata li relativi solleciti riscontri.

Alli Reggenti della S. Sa

e da Mar Capi di Prov.a Mis.i Mis.i

Devenuto il Senato alla Ricondotta degli Ebrei in Ven.a e nello Stato p un altro decennio vi saranno trasmessi dal Mag.o al Cattaver li Cap.li comprendenti il complesso della nuova legislazione perché per mezzo delle vigili cure vre. e de Successori vostri no

no in ogni lor parte intieram.te eseguiti,
anche per mezzo delle Rappresentanze alla Ca=
rica vra: soggette; dovendo però sem=
pre dipendere dall'Inqq.ri all'Arti in tut=
ti que' Articoli de quali se n'è dele=
gata l'esecuz.e all'Inqq.ri med.i, e dell'
adempimento la nota diligenza vra:
ne avvanzerà al Senato opportunem.te
li relativi riscontri.

Al Bailo alla Porta
Ottomana e Successori.

Dagli annessi Capitoli che vi si rimetto=
no in copia co' quali devenne il Senato
alla Ricondotta degli Ebrei in Venezia
e nello Stato per un nuovo decennio
rileverete lo spirito fermo delle pub.che
deliberaz.ni rispetto agli Ebrei, ed a loro
comerzj permessi dalla pub.ca auttorità,
alle quali sarà dell'esattezza vra: be=
nemerita

nemerita, e de Successori il darvi, e far
che vi sia data per quanto riguarda
cod: Scala, e le Scale dipendenti la pie:
na puntuale esecuzione.

E delle prti: sia data copia ai Mag: de
Dep: ed Agg: alla provv: del Danaro de
V: Savj alla Merc:ia del Cattaver all'
Ing:ta s.a l'Univa: degli Ebrei all' Inq:
all'Arti ed ai Savj Cas: attuale ed
uscito per lume, e rispettiva esecuzio:
ne.

Dat: In Nro: Dli: Pal:o Die V Junij Ind: VI
MDCCLXXXVIII

Piero Alberti Seg:rio
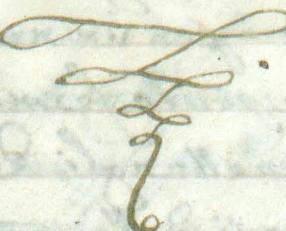
Capitoli
Riguardanti gli Ebrei di Venezia

Che tutti gli Ebrei d'ogni ordine, che vorranno domicilliare per il corso d'un venturo Decen:nio in Venezia, debbano essere eguali nelle Leggi di Disciplina, e de annuali Aggravj e s'intendano tutti eguali Membri dell'nuovo unito rifformato Corpo dell'Università di Ve:nezia.

I.

Che l'Università di Venezia sia tenuta mantene:re in Ghetto con Denaro proprio trè Banchi, affin:chè venga soccorsa la Povertà nell'occasione de Pegni li quali Banchi siano erretti a Pepian per maggior Comodo della Povertà.

II.

Che per la summa che dovrà imprestarsi a Po:veri sia di Ducati trè in giù per Bollettino

eccettuati

eccettuati li casi nei quali parerà alla pru=
denza dei Presidenti sopra gli Offizj De=
putati del Consiglio di XL al Criminal
concedere facoltà di prestare per maggior
summa sino a Ducati sei, senza la qual
facoltà li Banchieri siano severamente ca=
stigati dal Mag.to de Presidenti suddetti
quando però non siano astretti a farlo per
forza, e violenza, nel qual caso siano tenuti
darne conto, ove s'aspetta per sollevare se
stessi dalla pena, in cui saranno incorsi.

III.

Che sopra quelle, che averanno prestato possano
li Banchieri di Venezia continuar ad'rigge=
re di utile fino il cinque per cento, ed un sol=
do per Bollettino per tutto il tempo della pre=
sente condotta fino alla sua Rinovazione non
potendo loro esser fatto per detto corso da
qualsisia Mag.to alcuna Refusura impedi=

mento, o rissarcimento, terminato il qual
corso, non possano li suddetti Banchieri esig:
gere il soldo per Bollettino senza una
nuova espressa Pub.ca permissione nella sus:
seguente Ricondotta, cosicchè in allora ven:
ga dai medesimi trattenuto il solo cinque per
cento, e non più sopra li Pegni medesimi.

IV.

Che li detti trè Banchi debbano sempre star
aperti, e pronti a prestar, eccettuato nelle
sole Feste degli Ebrei, e non altro, ed in caso
mancassero dall'obbligo stesso, non possa
l'Università contrattare nè in Mercanzia,
nè in alcun altro Negozio ad essa permes:
so, ed abbiano tutte le Botteghe del Ghetto
a star chiuse sino a che non saranno
aperti li Banchi, per il qual tempo non
possa nemeno alcun Ebreo sotto qual
si sia Causa, colore, o pretesto uscire
dal

dal Ghetto in pena di esser preso, e posto per un Mese in Prigione, ed alli Banchieri di pagar inoltre Ducati venticinque per ogni giorno da esser levati dai Presidenti sopra gli Offizj ed applicati metà all'Accusatore, e metà a disposizione del Mag.^to de sopra Consoli.

V.

Che tutti gli Ebrei componenti questo Ghetto di Venezia, e quelli abitanti, o venissero abitare nella Terra Ferma siano obbligati al Mantenimento di essi Banchi, e sue Dipendenze, ed al Salario in oltre delli due Sorvegliani deputati sopra Banchi, ed all'Aggravio, che presentemente corre per li Banchi di Mestre, ciò secondo la limitazione, che sarà loro imposta con il solito metodo delli Tansadori dell'Università Riformata, dalla qual contribuzione s'intendevano sollevati

ti li soli Ebrei Levantini soggetti al Turco,
e li Corfiotti, che fossero privileggiati.

VI.

Che li Banchieri, che nelle forme prescritte sa:
ranno eletti, debbano nel termine di un
mese darsi in nota all' Offizio de' Presiden:
ti sopra gli Offizj, ed esibire nell' Offizio
stesso Pieggiaria di Ducati cinquemilla
per cadauno per sicurezza de' Pegni da
essere riconosciuta, ed approvata dalla
Presidenza sudetta.

VII.

Che tutti li giorni, che dovranno aprirsi li
Banchi, debbano li Banchieri farlo la Mat:
tina a mezza Terza, nè possano chiuderli
prima dell' ore 24. in pena di Ducati Ven:
ticinque per cadauna volta da essere leva:
ti, ed applicati come sopra, e perchè è con:
veniente, che essi Banchieri abbiano qual:
che

che tempo, in cui possano attendere al Gover-
no de' Pegni, sia preso, che nell' Estate da
Nona sino a Vespero, e nell' Inverno da Nona
fino alla Campana non siano obbligati a
prender Pegni.

VIII.

Che li Banchieri non possano in alcun modo, o
per qualsivoglia Causa niuna eccettuata
sicurar, scusar, o metter tempo con alcuno
sia chi esser si voglia di far quell' Imprestito,
del quale entro le misure stabilite fossero
ricercati in pena di Ducati Venticinque per
cadauna volta da esser levati ed applicati
come sopra con dichiarazione però, che
sopra un Pegno non possa prestarsi, che un
solo Bollettino, dovendo li Presidenti sopra
gli Offizj usare dell' autorità dalle Leggi
loro concessa, acciò non sia praticata frau-
de, violenza, o negligenza in pregiudizio

de Poveri

IX.

Che non siano astretti a prestare sopra Ori Argenti, Perle, Gioje, Tapezzerie, Panni di Seta, eccettuate Vere d'Oro, o altri Anelli con Pietre false, e senza, a riserva del solo caso, nel quale parerà alla Prudenza de Presidenti conceder facoltà di prestare sopra Argenti con li soliti Bolettini a stampa, ne possano prestare sopra Calici, Patene, Croci, e Paramenti di Chiesa Messali, o altre cose sacre, ne sopra Barde, o Armi di soldato, ne sopra Ferri, o Cavezzi di Seta, Oro, e Argento Forestieri proibiti dalle Leggi.

X.

Che se alcuno Banchiere fallisse, possa esser preso in qualunque luogo etiam in casa, e posto in Priggione, dalla quale

non

non possa mai uscire, se prima non avrà
risarcito, intendendosi acciò obbligati tutti
li Casacà, ed effetti che avesse in qualsivia
luogo posti, e sia inoltre castigato di Galera,
Bando, ed ogni altra pena, che paresse alla
Giustizia, secondo la qualità del delitto,
e falimento commesso.

XI

Che debba esattamente osservarsi la già
stampata Tariffa di quanto porta l'Usu-
ra, che corre sopra qualunque Summa
la qual dovrà continuare a rimanere sopra
una Tavoletta, e posta fuori di cadaun
Banco in luogo visibile, e comodo, dove
ognuno possa da se stesso vedere quanto
dovrà pagare per il pegno, che avrà fatto
e sopra la Tavoletta medesima continuerà
pure ad essere stampato il Capitolo Ot-
tavo, che obbliga gli Ebrei al non ricusar

li

di prestar a qualunque verissero ricercati
acciochè mancando loro, possano li Poveri ric:
correre ai Presidenti sopra gli Offizj e
far seguire esso Capitolo, e non adempiendo
li Banchieri all'obbligo di tener continuata:
mente fuori de Banchi essa Tavoletta, cada:
no per cadauna volta in pena di Ducati
dieci da esser levata dai Presidenti suddetti,
ed applicata come sopra.

XII.

Che così nel primo Mese, che presteranno, come
negli altri susseguenti venga da Banchieri pre:
so l'utile a giorno per giorno pro rata delli
giorni scorsi sul ragguaglio del cinque per cen:
to, e non altrimenti, dovendo essi Banchieri da:
re intieramente a quelli che impegneranno
tutta la summa del denaro che verrà pre:
stato, e che sarà notato sopra il Bollettino, non
potendo prendere, ne ritenere cosa alcuna

ne

ne per suo conto, ne per conto d'altri sotto alcun pretesto, gravezza, dono, o l'ove, o nome sia qual esser si voglia, salvo quel to, che averanno prestato, e quanto importas se l'opera, et il soldo del Bollettino in pena di Ducati cinquanta da esser levati, ed ap plicati come sopra.

XIII.

Che siano fatti i Bollettini in lingua Italiana, e questi stampati con li loro numeri ad una stessa Minerva, ed al roverscio di essi un M, ed un G, che significano Mesi e Giorni con tre segni per le lire, soldi, e piccoli, acciò sia fatto il Conto puntuale tanto del tempo quanto dell'opera, e sia notato sopra li medesimi Bollettini, dovendo in essi, come in Libro es ser dichiarato particolarmente in lingua Ita liana il giorno, la summa, la qualità, e quanti tà di ciò che sarà stato impegnato, onde possa

sempre occorrendo qualche difficoltà, in-
contrare quella partita, di cui si trattasse.

XIV.

Che se dai Banchieri ovvero suoi Ministri
fosse cambiato mai alcun pegno, o si pro-
cedesse con Inganno, o fraude verso quelli, che
impegneranno, abbia ad essi a rifarsi il
danno, che verrà liquidato, e pagarsi in oltre
il 20. per cento da essere levato, ed appli-
cato come sopra.

XV.

Che se per caso alcun Pegno si tarmasse, o
per veruna accidente si pregiudicasse, o ac-
cadesse fuoco, o Rubberia manifesta, non
siano tenuti li Banchieri a rissarcimento
purchè li abbino posti all' Aria almeno
trè volte all' Anno, e sia stata praticata
ogni altra precauzione necessaria, di che
staro creduti con loro giuramento, e

quando

quando constasse non esservi eseguito quanto conviene, e comparissero lei di malizia, o negligenza, cadano in pena oltre a quella che paresse alla Giustizia di pagare il pegno, e Ducati 25. da esser levati, ed applicati come sopra.

XVI.

Che se si trovasse, che alcun Pegno, sopra il quale si fosse prestato sia stato rubato, o trufato prima che venisse impegnato, non abbiano li Banchieri ad esser astretti a restituirlo se non averanno il denaro del Capitale utile, e soldo del Bollettino e così sempre qualunque altro Pegno.

XVII.

Che non possa darsi a nolo dagli Ebrei, o ad imprestito cosa alcuna che fosse impegnata in pena di Ducati 20. da essere levati ed applicati come sopra quali pegni non potranno

essere sequestrati, o Intromessi, se non per
la Serenissima Signoria.

XVIII.

Che quando constasse, che andandosi a riscuo:
terli Pegni venisse da Banchieri usata qual:
che dilazione, e mancassero di restituirli pron:
tamente non abbia da quel giorno innanzi
a correre sopra di essi usura alcuna.

XIX.

Che li Banchieri nell'Imprestide, o nelle riscos:
sioni non possino dare, ne prender Ori, ed
Argenti Sacri, ne Monete che non fossero cor:
renti, ne possano a quelli che impresteranno
dar una sola Moneta da dividersi trà molti
ma debbano far tenere separatam.te a cadau:
no quella summa di Denaro, che fosse presta:
ta.

XX.

Che ogni volta quello, che averà impegnato

vorrà, che il suo Pegno sia trovato per farlo vedere, ad alcuno per venderlo, o per ve-
run'altra occorrenza, siano tenuti li Banchie-
ri di eseguirlo in pena di £. 25. da esser
levati, ed applicati come sopra.

XXI.

Che in tempo in cui vi fosse qualunque so-
spetto di Peste (che Iddio Signore tenghi lon-
tana) alcuna persona desiderasse riscuotere
il suo Pegno, e presentasse perciò il dinaro al-
li sopra Consoli, non averà dal giorno della
presentazione a correrli più Interesse al-
cuno.

XXII.

Che li due Scrivani Deputati sopra li Banchi
debbano ne giorni destinati all'Apertura de
Banchi ridursi la Mattina nell'Ore prescrit-
te per gli Ebrei, e stare fino la sera nel Castel-
lo a ciò destinato, ed abbiano carico di favil

suo Conto ad'ognuno di quello, che averà avuto dal Banchiere, e che importerà l'utile per il tempo decorso.

XXIII

Che gli Scrivani abbiano particolar cura, ed obbligo, che tutti li Poveri, che anderanno ad impegnare siano spediti presto, e che alcuno di essi non parta, senza che sia stato accomodato, facendo in fatti eseguire il Capitolo VIII. che parla su questo proposito, e che sarà esposto fuori di cadaun Banco.

XXIV.

Che eccettuato quanto è stato loro assegnato di Salario, e che le viene pagato dai Presidenti sopra gli Offizj del Dinaro del Mese corrente, non possano gli Scrivani stessi avere alcuna altra immaginabile utilità, nè accrescimento fù loro fissato con Decreto

20. Marzo 1784. nell'annual pagamento di Ducati 180. V. C. che dovrà rimanere inalterabile nè dagli Ebrei, nè da veruna altra Persona sotto qualunque titolo esser si voglia in pena di £. 50. per cadauna volta nella quale egualmente cadano tanto sottoscrivano, quanto quelli che gli corrispondessero in contravvenzione del presente Capitolo da esser levati, ed applicati come sopra.

XXV.

Che siano tenuti il loro carico esercitar personalmente, nè possa in modo alcuno esser concessa facoltà, o licenza di farlo per via di sostituzione eccettuati li casi di necessaria provvidenza, di provvisionalità conosciuta dalla providenza de Presidenti e mancando a questi, ed alcuni altri delli Obblighi prescritti possano

anche restar privi del Carico per devenirsi
da chi spetta a nuova e pronta elezione.

XXVI

Che li Pegni abbiano a star ne Banchi Mesi
tredici, dopo dei quali non essendo stati
riscossi, ne rimessi debbano esser posti sopra l'
Incanto, il quale si farà dalli sopra Consoli nella
Mattina a Terza, sino al levar di Rialto nelli
primi giorni otto Feriali di Cadaun Mese
dovendosi terminato l'Incanto di cadauno
delli tre Banchi espore fuori del Banco
stesso un Cartello, che notifichi l'inalterabi-
le, e precisa giornata in cui si farà l'Incan:
to nel Mese susseg.te: e così successivamente di Mese
in Mese, onde sia resi noto communemente
il tempo prefisso al disimpegno, o alla Rimes:
sa delli Pegni, al che sarà tenuto ogni Ban:
chiere

Doverà pure nella Vendita dei Pegni in Rialto

sopra

sopra l'Intrusione nello Steccato di Persone sospette essere eseguita intieramente la Terminazione 30. Xbre 1776. dei sopra Consoli ai quali si commette la puntuale inalterabile osservanza.

XXVII.

Che non si possa sopra l'Incanto far Vendere altro de Pegni in pena agli Ebrei di perdere la Robba, e di pagare Ducati 50. da essere divisi trà il Mag.to di trè Savj sopra Conti, e l'Accusatore, a quali ne resta commessa l'esecuzione, e così pure non possano li sopra Consoli permettere, che sia venduto altra cosa di ragione particolare, che non sia attualmente impegnata in pena di esser fissata di chi fosse, e divisa come sopra.

XXVIII.

Che tutti li Pegni che saranno comprati dalli Banchieri, e dalli altri Ebrei siano tenuti

altri otto giorni dopo l'Incanto per venderli alli Padroni, se verranno a ridimpegnarli, pagando però il Capitale e l'utile anche delli otto giorni colla spesa della Vendizione.

XXIX.

Che non si possa deliberare alcun Pegno per meno del Capitale utile, e spese senza l'assenso del Banchiere, ed in caso assentisse debba prima fare il pronto immediato risarcimento di quanto fosse venduto di meno, dovendosi poi tenere lo scontro di quello si venderà per cadauno possa vedere le proprie ragioni.

XXX.

Che il sopravabbondante del tratto dei Pegni venduti debba di Mese in Mese esser consegnato alla Procuratia di Terra ove sia tenuto in Cassa a parte, e ne sia fatta nota in un libro particolare, non potendosi in alcun

alcun modo essa Procuratia disponere, e valersi in altro di detto dinaro, che dovrà essere intatto ad'ogni richiesta delli Padroni de Pegni.

A presidio della Cassa dei Poveri dovrà il Ministro Scontro dei sopra Casoli tener il solito Libro, in cui vengono registrati li Pegni venduti per il decorso bollato ponendo il Numero di cadaun Bollettino, il Nome della Persona che farà il Pegno, l'effetto, e la summa, contraponendovi la summa del Ricavato colla detrazione del Capitale, Prò, e spese legali delli Incanti, onde risulti esattamente il netto sopravanzo con debito ad'esso Ministro di presentar di Mese in Mese ai Presidenti sopra Offizj una simile Copia autentica, e così pure una Notta delli Bollettini del sopravvanzo, che rilascierà alli Proprietarj delli Effetti venduti simile a quella, che doverà te:

tenere lo scontro predetto, acciò prima del sus=
seguente Incanto, dovendo parimenti il Mi=
nistro della Procuratia di supra, a cui spetta
pagare il sopravvanzo risultante dalli
detti Bollettini, e passarne di Mese immanca:
bilmente alli Presidenti sopra gli Offizj
la nota giurata delli medesimi colla ri:
spettiva Numerica per tutti quelli Esami,
e provedimenti, che fossero convenienti.

XXXI.

Che alli Libri, e Giornali dei Banchieri si deb:
ba dar fede con Giuramento loro solito, quan:
do per due Uomini di Credito non fosse prova:
to contrario, eccettuato alle gionte Partite
nei Libri, e Giornali stessi, se elle non saranno
notate sopra li Bollettini, non potendo al:
cun particolare leggere li detti Libri, salvo
dei Pegni, che si venderanno all'Incanto da
sopra Consoli, e quello solamente che ne verrà
special

special Interesse.

XXXII.

E perchè alcuni fanno illegitimamente il Sensero, si riducono alle Porte del Ghetto, o in vicinanza de Banchi, li quali traducono le povere Persone ad' impegnare, o nel Ghetto o fuori del Ghetto, si fanno dar dinari commettendo diverse fraudi, ed' estorsioni in danno di essi Poveri, però li detti Sensari, detti volgarmente Molecchini, siano rissolutam.te proibiti in pena di esser frustati intorno al Ghetto, di star in Prigione sei Mesi, ne possano li Banchieri col mezzo di questi tali prestar sopra alcun pegno, in pena di Ducati venticinque per cadauna volta, restando per ciò proibito anche riguardo agli Scrivani Deputati sopra li Banchi, et alli Ministri de sopra Consoli, potendo cadauno di questi esser querelato alli Presidenti sopra gli Of.

ficj con denoncia secrete da quali siano sollevati, ed' espediti li Poveri, e condannati li Rei, come riputeranno convenirsi alle loro colpe.

XXXIII

Attrovandosi con la Parte 17. Settembre 1785. dal Conso. di XL. al Criminale Decreto de Senato di 2. 8bre 1784. già instituito nel Ghetto un Archivio, perchè di condotta in Condotta de Banchi siano in essi riposti, e custoditi li Libri, Filze, Bollettini, e Carte tutte ad essi attinenti, niuna eccettuata, doverà perciò continuare cun tal metodo anche per l'avvenire senza alcuna innovazione; Ma sicco: me la Copia numerosa di tali documenti richiederebbe un immenso Recipiente per conservarle doppo il Giro di tre Condotte dei Banchi, e loro Rinnovo, che formano il periodo d'Anni venti circa, si stabilisce, che spirato

ogni

ogni tre Condotte, e loro Specchi dei Banchi cioè in Capo ad Anni 20. circa siano incendia: ti quelli della prima Condotta de Banchi, sicchè abbiano da rimaner sempre custodite due Condotte di Banchi, dovendosi anche in seguito osservare il medesimo metodo, onde non manchi un tal documento per norma della Giustizia e delle mire deliberative del Sovrano, cader dovendo l'affitto del luogo precisamente a tal caso destinato, come aggravio incomben: te al Corpo uasto in dipendenza de Banchi e ciò in Venerazione alle provide deliberazio: ni del suddetto Consiglio e del Senato.

XXXIV.

Che possano far sepellire li loro Cadaveri secondo il Consuetto al Lido, e tener sue Case al luogo Ordinario per il Guardiano, e quelli che stasse: ro nelle Città dello Stato possano a tale og: getto tener quel Terreno, che fosse a loro neces:

sario

sario.

XXXV.

Che gli Ebrei siano investiti delle Azioni e Giuri:
dizioni delli Luoghi, che hanno ad Affitto
in Ghetto, pagando gli Affitti alli Padroni
de Fondi, dovendo restar fermi e Patti, come
per il passato, li Contratti, che fossero fatti con
li Padroni stessi, potendo anche tenere in
Ghetto Osteria per uso de soli Ebrei Forestieri.

XXXVI.

Che li Ministri de Sopra Consoli, o altri Offizj e
Magistrati non vadino alla Casa, Volte, Magaz:
zeni, e Botteghe degli Ebrei, se non averanno
un Mandato sottoscritto dalla Maggior parte
de Giudici di quell'Offizio o Magistrato, nel qua:
le sia dichiarita la Persona e luogo denonzia:
to, non potendo questo Mandato servire che
per una Volta solamente, ne esser rilasciato
se prima non sarà data e provata la denon:
cia

cia eccettuati però li Ministri dell'Inquisi=
tor all'Arti per le relative di lui Ispezioni.

XXXVII.

Che ad essi debbano esser date le cose necessa=
rie al loro Utto al medemo prezzo, che sa=
ranno vendute agli altri, e secondo il Rito,
e consuetudine loro.

XXXVIII.

Che il sopradetto Corpo senza alcun Premio sia obbli=
gato far fornire a spese proprie il luogo del Lido
qualunque volta vadano li Magistrati altri ave de
Bali, quello ove si riduce la Serenissima Si=
gnoria il Giovedì Grasso ed il publico Palazzo
quando il Serenissimo Principe fa gli Ordinarj
suoi Conviti, ed altre funzioni Publiche, che
occorressero, il tutto con Tapezzarie si nuove
che usate, alche mancando possano gli Offi=
ziali alle Rason Vecchie far le Provisioni
necessarie nelle Botteghe del Ghetto, e fuori

di esso a spese, ed Interesse dell'Università predetta, e parimenti nell'occasioni de' Principi, o altri Personaggi che venissero in questa Città alloggiati dal Pub.co sia obbligato detto Corpo di far fornire li Palazzi ed altre Stanze secondo l'Ordine del Senato, e del Collegio, senza alcuna Mercede facendosi far la Ricevuta delle Robbe che venissero somministrate da quelli, a cui furono consegnate, i quali saranno obbligati a renderne Conto alli Officiali alle Rason Vecchie.

XXXIX.

E perchè è giusto che quelli Ebrei che fossero Padroni della Robba somministrata abbiano dall'Unita e riformata Università la dovuta loro Mercede, possa la suddetta Università far comprendere nelle altre sue Gravezze quella summa che credesse necessa:

ria

ria in pagamento agli Ebrei stessi che do:
vevanno esser pronti però in cadauna delle
occasioni accennate a dare quanto occoresse
mentre se poi si venisse in cognizione de
alcuno di loro per non scorrire a dilse di na:
scondere qualche cosa, sarà questa irremissi:
bilmente perduta da esser divisa tra l'Accu:
satore, e li Ministri de detti Officiali alle Ra:
son Vecchie.

XL.

Che tutto il Corpo unito degli Ebrei debba pa:
gare Ducati settecento V. C. di Tansa, e Duca:
ti quattromilla V. C. di Tassione, e questi nella
presente Condotta per tutto quel tempo, e
fino a tanto che esecutivamente alla sovra:
na Massima del Decreto 19. Agosto 1786. pia:
cerà alla Publica Auttorità di sistemare con
Regole generali, nelle quali vengono compre:
si anche gli Ebrei la Percezione della Tansa

Mercan:

Mercantile.

XLI.

Che tutti gli Ebrei Passaggieri dello Stato e che Capiteranno da Esteri luoghi a Negoziare debbano contribuire a questa Università, come praticano le altre Università un Quarto di Ducato per ogni Ducati Cento di qualsivoglia Compreda, Vendita, e Baratto per li tre primi Mesi del suo Passaggio, e mezzo Ducato per ogni Ducati cento per le Compreda, Vendita, e Baratti del quarto Mese a tutto il sesto, e un Otto per cento d'Industria come è stato per lunga consuetudine fin ora praticato; Ma con espressa dichiarazione che passati li Mesi sei dal Giorno della prima loro Comparsa, quando dento questo spazio di Mesi sei dovessero una, o più volte sortire dalla Dominante, e ritornare ci s'intendano soggetti

getti a quella Tassa, che loro sarà nei soliti modi imposta previa sempre l'Esecuzione del Capitolo 57. potendo li Capi della Università ricorrere contro li Refrattari all'Inquisitorato per quelle esecuzioni, che saranno da esso credute di Giustizia.
Il Ritratto poi di tali contribuzioni, oltre l'assegnamento necessario a supplire l'Ordinarie Spese del Ghetto dovrà essere impiegato nella Spedizione degli Ebrei questuanti, e per quelli, che vengono espediti per Mare, e per le Spese dei Lazzaretti, restando in Arbitrio della Università dello Stato di imporre la stessa Legge a tutti gli Ebrei della Dominante, che andassero a commerciare nelle Città, ove vi sono Università di Ebrei ivi commoranti.

XLII.

Che il Capitolo Generale di questo Unito, e Riformato Corpo, possa fare ellezione degli Officiali, Ministri, e Scrivani ai suoi Offizj e Cariche, senza che nella predetta ellezione le sia posta alcuna difficoltà, dovendo però gli elletti non durar più di cinque Anni, senza una nuova Riconferma con ballottazione del sopradetto Capitolo, e venendo a notizia del Mag.to al Cattaver, che qualche Ministro, o Scrivano durasse nell'Offizio oltre il detto Periodo senza riconferma, commanderà à Capi della predetta Università Unita, e Riformata far illico una nuova ellezione, al che contravenendo cadano in pena di Ducati cinquanta per cadauno da essere levata, ed applicata a disposizione del Magistrato predetto.

XLIII.

XLIII

Tutti gli Ebrei d'ogni Ordine, che formeranno il detto unito Corpo doveranno esser soggetti con proporzione di Giustizia alla soddisfazione delli annuali aggravij incombenti al Corpo medesimo per Publica Tansa, e Taglione, mantenimento de predetti Banchi, e sue dipendenze, salariati, ed altre ordinarie, e straordinarie spese del Ghetto che corrono tutte sotto la Rubrica di Pub.e Gravezze.

XLIV.

Perchè tutti li sopradetti Aggravij siano ripartiti con Giustizia, doveranno le Tanse continuarsi a formare dagli Ebrei, siccome quelli, i quali hanno possibilmente sicure le Traccie delle Fortune, e dei Negozij di cadauno contribuente, e queste di 40. in 40. Mesi con Tansadori, e Giovetti secreti

salva però le seguenti deliberazioni.

XLV.

Che chi si attrovasse aggravato dalla Tansa impostagli possa produrre le proprie Istanze col mezzo de Capi al Capitolo al quale resta confirmata la facoltà in Ordine alle Leggi di minorare, o di assolvere con due Terzi dei Voti almeno qualunque Ricorrente, e dopo tre Ballottazioni non venendo presa dal Capitolo suddetto Parte alcuna, non possa il Supplicante riprodursi de spirati sei Mesi.

XLVI.

Perchè dalle esecuzioni delle Tanse non turbasi li giusti riguardi di Commercianti si ordina, che ne i Tansadori, ne qualunque altro possano pretendere, o Ricercare da qualunque Ditta, o Individuo alcun Bilanzo, o Nota del proprio Stato, ma siano

unicamente premesse le solite perquisizio:
ni secrete de Tansadori col mezzo delle
Ricerche agli Individui stessi, i quali fu:
rono, o dovranno esser sempre, concor:
rendo la loro specialità, in intiera liber:
tà di non formare alcuna risposta, ma
trattandosi di fatti attinenti ad esse perso:
ne dovranno deporre a lume de Tansa:
dori medesimi la verità.

XLVII.

Continuarà ad esser fissato l'Estimo coi
Carati 1800. in ragione di grossi 19. 1/7
correnti per Carato da distribuirsi propor:
zionatamente a tutti gli Ebrei e da essere
di Mese in Mese gettata la Cavata dall'
Inquisitorato sopra tutti gli Individui
tansati del Corpo unito, come si pratica
attualmente, e ciò fino alla nuova
Decretazione della Tansa Mercantile

nel qual tempo sottraendosi agli Aggra:
vj gli Annuali £4000. di Taglion, per:
chè saranno anche gli Ebrei sottoposti
alla Tansa Generale Mercantile della
Veneta Piazza, si ridurrà il valore
del Cavato d'Estimo in proporzione
delli Restanti aggravj.

XLVIII.

Perchè però le Fortune de più Benestanti
siano garantite dalla forse troppo
illimitata libertà finora concessa a
Tansadori, resta prescritto, che qualun:
que Ditta di Ebrei per dovviziosa che
fosse non possa esser aggravata di Mag:
gior Tansa de £ 125. g. dal Corpo di detto
Estimo di Ducati 1800. ne vaglia appo:
sizione alcuna in Contrario.

XLVIX

Che attesi gli obblighi, e i pesi annessi
all'

all'Università dei Vecchj Membri e
rassegnati congiuntamente all'allega=
zione con li Fogli Marcati A. B.; nei qua=
li si dimostrano non solo i progressi
dell'Estinzione dei Debiti compreso
quello verso il Prencipe di Paura, e
Pagsion in resto, ed i grossa summa al
sconto del Capitale di Reserva, ma
ancora l'indubitato modo del pagamen=
to data la sussistenza della Università,
e autorizzata le necessarie Discipline
acciochè il Piano approvato dall'Espe=
rienza sia con pari esatezza e Disci=
plina anche nella presente Condotta
Custodito, si stabilisce de continuar ablia
ad'eleggersi i due Aggionti alli Capi del
Corpo Vecchio, senza che siano soggetti
a Contumacia per entrar nella Carica di
Capo, e ciò per l'oggetto, che possano essere

più facilmente scielte Persone idonee
all'Importanza dell'Argomento, che
Indusse l'Inquisitorato ad Istruirsi
con sua Terminazione 9. Marzo 1779.

L

Parimenti in Vista dell'altro rassegnato
Foglio marcato C annesso alla Allegazio:
ne, il quale dimostra la summa di an:
nui Ducati 18253. per spese del Man:
tenimento de Banchi, Tansa, e Taglion,
ed'altre indispensabili, come da esso Foglio
risulta, e dal Confronto coi Libri dell'In:
quisitorato, si ordina, che questa summa
non abbia ad essere nella presente
Condotta oltrepassata, anzi perchè sia
senza alterazione di alcuna Partita,
ed'assegnazione possibilmente minorata
si vuole, come si è detto, che d'Ora innan:
zi la Tansa sia gettata con metodo Soli:
ti

ti di 40. in 40. Mesi in vece che di Trien:
nio in Triennio, siccome nell'Antecedente
Condotta al Capitolo 45. era stabilito.

LI

L'Università degli Ebrei non possa per qual:
sisia causa o pretesto prendere dinaro a
Censo, se prima non preceda una Espressa
supplica della Verà Causa nel pien Colleg:
gio con Informazioni giurate dell'Inqui:
sitorato sopra l'Università degli Ebrei, e
la Parte venga presa sola colla strettezza
de Votti tanto in detto Colleggio che nel Sena:
to eccettuato però il solo ed unico caso dei
Publici Banchi del Ghetto in suffragio
della Povertà, e del Popolo, il quale caso
è rimesso, come in passato alla Cognizio:
ne, ed Esame dei Presidenti sopra gli
Offizj del Consiglio di XL. al Criminal.

LII

Che a pretesto di Revisioni, e Bilanzj da farsi nei Banchi non possa a pregiudizio degli Ebrei essere impedita la libera partenza, ma abbia però Caratto ad' essere responsabile per le Estraordinarie eventualità et Imposte realmente successe, e legalmente rilevate nel tempo della rispettiva loro dimora.

Ed' acciocchè resti sempre ferma la più esatta economia, si dichiara, che quelli i quali dopo addossata la Tassa andassero, e venissero dalla Dominante, non determinando un' assoluta, e lunga lontananza, dovranno esser soggetti al pagamento intiero dei 10. Mesi di Tassa anche per il tempo, che restassero absenti.

LIII.

Che tutti gli Ebrei, che pagano Caratti sei

de

di Estimo sino ai Cavatti ventiquattro
siano capaci d'Intervenire in Capitolo
uno per Ditta, e due per Ditta quelli, che
pagano oltre Cavatti ventiquattro.

LIV.

Che nell'occasione delle nuove Tanse tut:
ti i Capaci al Carico di Tansadori siano
con le regole stabilite ballottati e i tren:
ta superiori di Voti siano per Tansadori
ballottati

LV.

Che i Capi dell'Unito Corpo, ed altre Cariche
siano coi metodi soliti eletti tra li Paga:
dori di Cavati 14. in su d'Estimo, che ab:
biano età minore di Anni 70. e
possano volendo quelli, che oltrepasse:
ranno gli Anni 70. esentarsi dalle Ca:
riche stesse, dovendo quanto alle di:
spense essere eseguito il Capitolo V.

della Terminazione dell'Inquisitorato 4. Marzo 1763. approvata dal Decreto del Senato 7. Aprile susseguente.

LVI.

E perchè finalmente sia riservata quella eguagianza, che ottiene la Concordia, e l'Armonia dell'Unito, e riformato Corpo, si delibera, che al momento di stabilir la nuova Taja col già fissato metodo di un Individuo per Ditta dai Carati sei fino ai Carati 24; e due Individui da Caratti 24. in su nè siano in perfetta eguaglianza destinati tanti del Vecchio Corpo, quanti del nuovo ad esclusi perciò i Minori contribuenti del Corpo esuberante, detrattine solamente i Casi di parità di Titolo, ove dovrà decider la sorte quello di mancanza altra di alcuno delli Componenti, o quello del Caratto, che si fosse ad alcuno reso minore

del prescritto, nei quali casi dovrà esse-
re riempiuto il vacuo da quelli, che
giungeranno al maggior pagamento d'
Estimo, sempre però dalli sei Cavatti in
sù, ma quelli esclusi, siano poi per tur-
no d'Anno in Anno ripartiti, e resi ca-
paci di entrar nel Capitolo, escludendo-
vi pure d'Anno in Anno eguali nu-
mero de Minori contribuenti sempre
però dalli Cavatti sei sino alli Cavatti
dodeci, sicchè tutti abbiano nel Periodo
delli 40. Mesi ottenuta possibilmente
la soddisfazione d'Intervenire nelli Capi-
toli. Fissata così la Formazione del Capitolo
Generale con principj di eguaglianza,
non s'averà più riflesso se interveniranno
nelli Capitoli stessi più Individui d'una
Classe, che dell'altra non attendibili però
le Convocazioni, se non con due Terzi al-

meno del numero che compone l'in:
tiero Capitolo.

E perché atteso il numero troppo ristretto delle Persone capaci a coprir le Cariche dell'Università, tanto le esclusioni per parentela quanto le Contumacie fin ora prescritte impediscono stabilità della scielta maggiore, così si è statui:
to che sopra questi due Articoli possa l'Inquisitorato agli Ebrei accogliere l'Istanze dei Cinque Capi dell'Univer:
sità e quando lo credesse necessario, in vista di gravi addotte circostanze di:
scendere con sua terminazione alla Dispensa di ciascuno di questi due Impe:
dimenti, e ciò per il solo effetto di essere admessi alla Ballottazione del Capitolo onde risulti la maggior disciplina della Università tendente sempre alla

preci:

verificazione delle Pub.e intenzioni, ed Oggetti.

LVII.

Ma perchè frà gli Ebrei non siano ammessi al Ceto, che Uomini onesti, e reputati, non possa alcuno essere admesso, se prima non lo sarà dal Capitolo dell'Università, e poi approvato almeno da tre dei V. Saeij alla Mercanzia, e se qualcuno non lo fosse dall'Università, comparendo avanti i V. Saeij predetti, possa esserlo dai V. Saeij suddetti nel modo sopradetto; e il Resto degli Ebrei non approvati dal d.o Officio debba essere escluso, eccettuati i Levantini viandanti.

E perchè poi questa Deliberazione ottenga la totalità del suo oggetto, cioè che gli accettati abbiano ad essere di utilità, e non di aggravio, sia stabilito, che quando sarà

approvato l'Ebreo abbia ad'essere con-
siderato siccome Membro dell'Universi=
tà soggetto alla Tanza, e come tale
investito del Voto Attivo nel Capitolo
pagando il prescritto Cavatto, escluso
però sempre dall'Elezione ad'alcuna
Carica se non sei Anni almeno do-
po l'approvazione della Tanza.

LVIII.

Che attrovandosi già provvisto e di Conto
proprio de Spettanti Vecchj Membri
dell'Università li Capitali occorrenti per
l'Andamento de Banchi dal Ghetto, oltre
il Capital Sud.o denominato Refusava
con la relativa assegnazione del Pro de-
rivante da Capitali medesimi per pa-
gamento de Residui loro debiti, abbia-
no li Capitali stessi a versar bensì a
maggior commodo dell'Intiero Corpo

nell'Impiego in cui si attrovano per rimaner però li Capitali stessi dei Proprietarj ed applicato come in presente la Rendita loro a pagamento de Vitalizj e temporanei suoi Impegni dovendo li Salariati ed altre Spese ò dipendenza di essi Banchi essere considerato, come fù sempre era Publica gravezza incombente al nuovo intiero unito Corpo dell'Università.

LIX.

Parimenti che dovranno restare a proprietà dei Membri vecchj dell'Università li sopradti. Capitali investiti nei Banchi dovranno restar a loro peso tutti li respettivi debiti incombenti alli Membri medesimi senza che mai il nuovo Unito Corpo della Università possa compartecipare in verun modo, nè del frutto dei Capitali nè del

peso

peso degli aggravj. Per questo dovrà
tenersi separato l'Impianto di Scrittu:
ra dell'Asse attivo e passivo apparte:
nente a vecchj membri con quelle Disci:
pline di Scrittura che saranno fissate
dall'Inquisitorato.

LX.

Dovranno perciò sussistere sopra il Piede
corrente e colle misure delle assegnazio:
ni delle Rendite dei Banchi ammini:
strate dai Presidenti sopra gli Offizj
a riserva delli annui ƒ 5000. che si
pagavano agli Ebrei di Olanda, ed'
Inghilterra per l'Acquisto di Satte di
Zecca per estinzione del loro Credito di
Capitale, e che sono in presente cessati
ed'il sopravvanzo di detta Rendite per
l'estinzione verificata e da verificarsi
de Capitalisti Vitaliziantj, e per il saldo

de Pevriaati Creditori de Membri meda:
simi, dovrà passarsi all'Inquisitorato
per esser poi da questo passato in Cassa
del Collegio alla Milizia da Mar a
sconto del Debito di Tanza, e Taglion
incombente ai Vecchj Membri pred.ti
per la qual cosa dovrà continuare ad es:
ser sospesa da Magistrati competenti
ogni esecuzione sopra dell'Università
per Conto di Tansa, e Taglion in resto. Tut:
to quello che sopravvanzara e fosse per so:
pravvanzare dell'Annui D.ti 2000 =
de Pro, che dalla Vendita de Banchi si
pagano agli Ebrei di Olanda, ed Inghil:
terra, e che devono minorare in propor:
zione delle scadenze di Ratte di Zecca
acquistate per loro Conto, dovrà passa
re a Presidenti suddetti per Conto del
Capitale di Refusione della Serenis.ma

Signoria

Signoria; E perchè il dinaro di detta
Ragione dal sero Pub.co accu: s'inten:
de avvocato con Circolo di Carità si ri:
versi sopra quelle de Poveri, dovrà es:
ser disposto dai Presidenti suddetti
a beneficio delle Fraterne de Poveri
di questa Città, che saranno da loro ri:
putate le più meritevoli

LXI.

Un Mese prima del terminar d'ognuno
delli cinque soprabanchi, o esiti, o Reperati
che compiono il loro Quinquennio, dovran:
no presentarsi gli attuali Capi e soprabaa:
chi alli Presidenti, perchè loro sia permes:
sa la Convocazione del Capitolo Generale
per far in vece di chi fosse per compiere
il suddetto Impiego, e dovrà sempre inter:
venirvi il Nod.o del loro Magistrato qua:
le invigilerà perchè non nascano disordi:
ni

ri delle ellezioni predette, ed il tutto proceda a metodo delle Leggi, e lo stesso pure dovrà eseguirsi per la ellezione dei due di rispetto, ed in qualunque altra Convocazione per affare de Banchi. Dovendo rassegnarsi alli Presidenti suddetti la Ellezione o elezioni seguite con la connotazione pure del cominciare e terminar del loro Impiego.

LXII.

Il Capitale della Reserva predetta dovrà per tutta la presente Condotta, salve le minorazione del medesimo conguagliarsi prescritto col Capitolo 60. continuare fruttante per conto, e favore della Università, cioè nel solo senso di poter supplire alle annuali assegnazioni sussistenti nella Rendita di detti Banchi.

LXIII

Siccome poi rissulta dal Foglio B. di essersi data soddisfazione alle Convenzioni con Terra Santa, ed al respristino del Capitale del ~~Capitale~~ Deposito alli 2. per cento in Zecca, ed assegnamenti di Lire in ordine alla Terminazione dell'Inquisitorato p.o Decem.e 1745. così si ratifficano ed approvano le disposizioni, e la Terminazione suddetta, inutili perciò rimanendo il Capitolo 63. della passata Ricondotta.

Capitoli

Risguardanti gli Ebrei di Venezia, e dello Stato di Terra, e da Mar eccettuati

Gli Ebrei abitanti in Corfù, che fossero Privileggiati.

LXIV.

Che il Mag.to de V. Savij alla Mercanzia sia Giudice Sommario, ed inapellabile delle differenze Civili che nascessero trà Ebrei Mercanti, e sudditi al Fuoco.

LXV.

Che il sopradetto Magistrato sia Giudice delle differenze Civili, che nascessero trà Ebrei Mercanti, ed altri salva l'Appellazione

ai Consigli e Collegj, e parimenti il Mag.^{to}
al Cattaver sia il Giudice degli Atti, e dif:
ferenze Civili che nascessero tra Ebrei, ed Ebrei,
e tra Cristiani, ed Ebrei, eccettuate le sopra:
rifferite, e quelle, che a motivo di Lettere
di Cambio, o di Fallimenti ad altri Ma:
gistrati competessero salve le appellazio:
ni alli Consigli, e Collegj.

LXVI.

Che gli Ebrei possano far compromessi, o
rimettersi in Giudici Arbitri per interes:
si ne Negozj mercantili con licenza de
V. Saej medesimi, e con quella del Catta:
ver per Cause d'altra natura, e li Giudici
arbitri, che faranno la sentenza siano te:
nuti dopo fatta andar a giurar a quel
Magistrato da cui sarà stata rilasciata
la licenza di far compromissione, la qual
sentenza abbia a seguire con intiera vo:

lontà

sorta delle Parti e non con forza e Vio-
lenza o per via di Scommuniche, sopra
di che dovrà il Magistrato al Cattaver
procedere servati, servandis contro li
Trasgressori, e conosciuti li Rei, non solo
castigarli conforme alle Leggi, ma anche
tagliare ed annullare ogni Sentenza,
qualunque seguita fosse contro le sopra-
dette Prescrizione.

LXVII.

Che il Magistrato al Cattaver non possa
rilasciare Atti di Esecuzione, o sia Man-
ti arresti contro d'Ebrei se non per de-
litto di Commercio Carnale con Donne
Cristiane, mentre resti legitimamente
comprobato, o indicato, dovendo per le
altre Cause ad detto Mag.^ro spettanti pro-
cedersi servatis servandis, eccettuati què
Casi, eccettuati què casi, che avessero ri-

to del Senato, non intendendosi però
punto derogato a Consigli e Magistrati
Criminali per li delitti che da detti Ebrei
potessero essere commessi e a Consigli e
Magistrati predetti per disposizione delle
Leggi raccomandati.

LXVIII.

Che nei giorni delle loro Feste non siano
astretti comparire in Giudicio, eccettua-
ti nelli Feri Consigli, ne far altro con il
Rito, e Consuetudine loro, così pure non
siano astretti, ed obbligati in verun mo-
do ad intervenire alle Prediche dei Catto-
lici giusto il Decreto 1601 [illegible] Xbre come
pure al prestare in Giudicio altro Giu-
ramento che il solito more hebraeorum
con la formalità e formule registra-
te nel Capitolare del Magistrato
al Cattaver.

LXIX.

Che in ogni occasione di Guerra con qual:
sivoglia Prencipe non possa alcun Mer:
cante Ebreo essere ritenuto, o licenziato,
ne possa esser fatta Represaglia della Rob:
ba, ò Mercanzia, o in altro modo turbar:
si la di lui Famiglia, eccettuato per Interes:
se di Stato, per colpa di lesa Maestà, e
per altra Causa criminale, nel qual Caso
li Rei siano castigati, restando gl'Inno:
centi nella loro solita sicurezza, e libertà;
così in tempi medesimam:te di Guerra
non possa esser data agli Ebrei alcuna
Molestia, così di alloggiamenti per solda:
ti, come per gravezze, alle quali dovesse:
ro contribuire con le Proprie Persone
e in tempo di Peste, (che Iddio Signore
ben gli lontani) abbiano l'istessa co:
modità, che hanno i Sudditi, secondo gli
Ordi:

dini però, che saranno dati dall'Offizio di Sanità e non altrimenti.

LXX.

Che a detti Ebrei sia riconfermato, e assicurato il libero, quieto, imperturbabile esercizio de proprij Riti, e della loro Religione, e per essi, e per i proprij Figli dovendo esser corretti quelli, che senza l'assenso dè loro Genitori riducessero al Battesimo Figli, e Figlie d'Ebrei Minori d'Età d'Anni quattordici, continuando commessa l'Esecuzione contro chi contrafacesse a quella Autorità, alla quale fu demandato questo Articolo con Decreto 7. Agosto 1760.

LXXI.

Che le Porte del Ghetto siano la Mattina aperte alla Marangona, e la sera chiuse alla Mezza Notte e questo a Venezia

zia, ciò sia inviolabilmente eseguito dalli quattro custodi a ciò deputati, i quali siano tenuti abitare nel Ghetto giorno, e notte, senza famiglia, dovendo esser loro incarico il portar le loro riffeste in iscritto al Magistrato al Cattaver di qualunque contrafazione, che venisse commessa sotto qualunque colore, o pretesto alla presente Ordinazione, e mancando alli doveri suddetti cadauno in pena di Ducati 25. da esser applicati metà all' Accusatore che sarà tenuto secreto, e l'altra metà a disposizione del Mag.° al Cattaver.

LXXII.

Che il Mag.° al Cattaver, ed i Rappresentanti facino tener chiuse le Porte, e Rive attorno il Ghetto, eccettuate quelle, i cui Padroni avessero ò dal Senato

o dal Consiglio di X. licenza specia-
le.

LXXIII.

Che tutto il Giovedì santo dal levar
del sole sino all'Ora di Nona del Sa-
bato santo siano tenuti gli Ebrei star
rinchiusi nel Ghetto in pena di Ducati
25. da esser applicati come sopra.

LXXIV.

Che nei giorni Festivi e Principali,
ne quali stanno chiusi li Banchi
nelli Ghetti, debbano parimenti star
chiuse le Botteghe delli medesimi
in pena di ₰ 25. da esser applica-
ti come sopra, potendo valersi delle
Porte ad uso domestico delle loro
Case.

LXXV.

Che resti proibito ad essi Ebrei forma-
re

ne alcun Giudizio, o Decisione, e così obbligare con Scomuniche all'Esecuzione, ed impedire si ricorri a Mag.ti competenti salvo per il buon governo loro, ed osservanza de Riti a Capi il Comparire al Mag.to al Cattaver, ed impetrar la facoltà delle Scomuniche medesime, e non altrimenti, e ciò senza punto derogare, ed al Capitolo LXVIII, ed alle Regole, ed ordini de Loro Corpi Fraterne, e Sovegni, che avessero avuto l'approvazione dal Mag.to al Cattaver.

LXXVI.

Che dagli Ebrei non possa tenersi in Casa alcun Uomo, o Donna Cristiana, né come Servitor, né sotto qualunque altro Nome, impiego, o pretesto, per un sol momento in tempo di Notte in pena all'Ebreo di Ducati 100. da esser applicati come sopra

ed

ed al Cristiano di esser castigato Crimi-
nalmente, e possano servirsi delli stes-
si nelli giorni, e sere Festive per accen-
dere il lume, e fuoco, e anche per le oc-
correnze di Traffico, che non ammettes-
sero dilazione, il che pure dovrà osser-
varsi nella Terra Ferma.

LXXVII.

Che tutti gli Ebrei che fossero stati Condan-
nati in passato, o in avvenire per Falli-
tà, Truffe, e così dalli Consigli come dalli
Offiziali di Notte al Criminal, o Civil,
siano, e s'intendano espulsi per ogni
tempo in pena alli Contrafacienti di
servire per cinque Anni con li Ferri al-
li Piedi per Uomini da Remo in Gallera
de Condannati, e ciò quante volte fa-
ranno questi, senza poter esser fatta
loro grazia alcuna. Si aggiunge che
il

il Mag.to al Cattaver, e tutti gli altri Magi:
strati secondo le respettive ispezioni, com:
parendovi i Capi dell'Università nel
suo intiero Numero di Cinque, e non
altrimenti per ricercar la loro Auto:
rità per l'espulsione de' Vagabondi, e
Malviventi Ebrei, possano conoscendo:
la di Giustizia sommariamente esaudir:
li con far ritener, bandir, e relegar
chi da essi Capi fosse nominato, non
admettendo dilazione alla predetta ese:
cuzione.

LXXVIII.

Che gli Ebrei di questa Città debbano far
intendere ed intimare a tutti gli Ebrei
della Terra Ferma che al tempo che sarà
loro prefisso debbano trovarsi in questa
Città per far Tansadori acciò debba
ognuno esser tansato di quella quota

che avesse a contribuire per la Pub=
blica respettiva Gravezza.

LXXIX.

Che gli Ebrei di Venezia, e dello Stato, e
qualunque altro Ebreo non possa
pretendere, ne goder mai diritto
qualunque di Sudditanza, e non
dovendo godere in qualunque tem=
po, e luogo di qualsisia privileggio
riservato a soli Sudditi Veneti, non
doveranno mai in conseguenza in
qualunque tempo, e luogo esser consi=
derati per tali.

LXXX.

Che possano anche gli Ebrei così di Vene=
zia, che dello Stato dar Dinari ad uso
di Piazza senza pegno fino al sei per
Cento all'Anno, e non più. Qualun=
que prestanza fatta da detti Ebrei

de

di dinaro con Prò maggiore del sei per Cento all'Anno, e con intelligenze anche non scritte, come di doni gratuiti, orrilascio di Carte dell'Improvestito o qualunque altra Condizione, o intelligenza, per cui l'aggravio a peso del Riccorente devenisse maggiore del sei percento in ragion di Anno sopra il dinaro Ricevuto, s'intenderà assoluta:mente proibita. Parimenti proibita sarà qualunque prestanza sù Pegni fuori dei Banchi, qualunque risul:tasse fatta con prò moderato, salvi però li Contratti Mercantili. Il Debito:re in entrambi li Casi predetti non sarà tenuto a restituzione veruna, nè potrà esser fatta da verun Giudice ragione all'Ebreo per Crediti dipenden:ti da sopradetti proibiti Contratti. An:

zi

zi fin alli somma di Ducati 100.
saranno dal Mag.to sopra Consoli
quanto a Venezia, e da rispettivi Reg:
gimenti quanto alla Terra Ferma obbli:
gati alla Restituzione gratis degli
Effetti impegnati, e castigati colla
pena inoltre di Ducati due per ogni
Ducato della Summa delle Sopprava:
zioni, o Prestanze a caso predette, e
ciò irremissibilm.te: senza che il Mag.to
sud.to, o Reggimenti possano concedere,
o Remissione, o Grazia. Per le prestanze
di maggior summa sino a quella di
Ducati 2000. sarà dai Presidenti
sopra gli Offizj tenuto aperto Pro:
cesso d'Inquisizione quanto agli
Ebrei di Venezia, e quanto a quelli
dello Stato da Rispettivi Reggimenti:
tanto, e tanto gli Uni, che gli altri

deve:

deveniranno a quelle pene anco afflit-
tive che crederanno di Giustizia. Res-
te le Restanze poi che da questa Inqui-
sizione si risultassero di Somma Mag-
giore della predetta per gli Ebrei di
Venezia, i Presidenti suddetti assogette-
ranno al Giud.° del Cons.° di XL.ti al
Criminal, e per quelli di Terra Ferma
i rispettivi Rappresentanti spediranno
i loro Processi ai Presidenti predetti
onde siano egualmente assoggettati
al pred.° Consiglio per devenire con le
forme solite di esso Consiglio a quelle
deliberazioni che saranno riputate
di Giustizia.

LXXXI.

Che non possano stampare, o farsi stam-
par Libri sotto il proprio, nè sotto qua-
lunque altro nome, ma per quelli

che

che fossero necessarj al loro Rito sia permesso ad uno, o più Deputati degli Ebrei riceverli con precedente permissione del Mag:to al Cattaver, e con le solite regole dell' Inquisitori e Riformatori dello studio di Padova.

LXXXII.

Che non possa, ne debba alcun Ebreo di che stato, sesso, o Condizione esser si voglia tanto in nome proprio quanto sotto altro nome per poco, o per molto tempo posseder, acquistar, tener in affitto Regno, Feudo, o Livello, o sotto qualunque altro titolo, e modo niuno eccettuado, nemmeno a pretesto di Pezzeria o Cessione, Case, Terreni, Beni Stabili, Possessioni, Livelli, ed altro posti e situati tanto in questa Città che in Cadaun luogo dello Stato a riserva

delle

delle Case destinate per loro Abita:
zione entro li Ghetti. Fuori de medesi:
mi Ghetti resta solo permesso ritenere
in Affitto Magazeni, Volte, e Luoghi
al solo Uso di Mercanzia, e Mai di Abi:
tazione, come pure resta proibita
l'Abitazione medema in qualunque
Villa dello Stato senza permesso di
Decreto del Senato, e ciò in pena di
f.ti 800. da esser applicati un Terzo
a Denunciante, il quale sarà tenuto se:
creto, del rimanente diviso con le for:
me solite del Mag.to al Cattaver, doven:
do anche dal Mag.to sud.to esser procedu:
to per via d'Inquisizione nel propo:
sito contro li Trasgressori.

LXXXIII

Che Ebrei non possano far Sensarie
ne in Ghetto, ne fuori di cose che appado:

respero

nessero alla Serenità stessa, ne far dinaria tempo, ne a Livello in pena di Ducati 125. per cadauna volta da esser applicati come sopra.

LXXXIV.

Resta nuovamente rivalita la Ferma Publica Massima, che qualunque Ebreo non possa così in questa Città, come in ogni altro Luogo dello Stato ingerirsi aver mano, o Interesse in alcun abbocamento di Appalti, e Dazj, o Publiche Regalie, ne sotto il proprio, ne sotto qualunque altro Nome, colore, o pretesto, e se sarà scoperto che in qualunque de predetti abboccamenti o Condotte prendesse Interesse un Ebreo egli sarà castigato con pene afflitive e pecuniarie ad arbitrio della Giustizia, e potrà il Senato tagliare l'abboc

ca:

camento reincantando a spese, dan=
ni, ed Interessi degli Abboccatori, ogn
pur lasciar sussistere l'abbocca=
mento con accrescimento sopra l'
offerta per tutti gli anni della Con=
dotta del 20. per cento, al quale
doveranno sottostare a Cavatto an=
che li Conduttori Cristiani, che aves=
sero interesse coll'Ebreo.
Sarà perciò demandata l'esecuzione
del presente Capitolo ai rispettivi
Magti., o Rapporti, dai quali dipendo=
no i rispettivi Abboccamenti, e sarà
particolarmente tenuto aperto Pro=
cesso d'Inquesizione col Rito del Senato
dall'Ingri. sopra Dazj, con premio al
Denunziante, che sarà tenuto secreto
da conseguirsi negli effetti, e facoltà del
Reo provato che via sa di, tai ingeren=

za nelle Pub.^e sopradd.^e Regalie
Si dichiara però, che occorrendo al Pubblico
Appalto e provvista di Materie prime
Mercantili Forestiere, e volendo però in
via di Appalto provvedersi delle stesse
per le occorrenze, e bisogni Pubblici, possa
a tali Appalti unicamente concorrere
et esibire anche l'Ebreo, onde al Pub.^co
resti sempre agevolato il caso di conse-
guire al più utile prezzo, et al maggior
Pub.^o Vantaggio.
Dichiarandosi però, che saranno gli
Ebrei admessi a poter liberam.^te come
sopra acquistare tutti quei generi di
Rifiuto, e tutti quelli effetti, che di Pubbli-
ca ragione fossero posti in Vendita.

LXXXV.

Che sia permesso agli Ebrei esercitar l'Arte
della Strazzeria, cioè il comprar, e
vi-

rivender robbe vecchie, di qualunque genere. Rissolutamente si vieta loro far robba nuova nuova di qualunque genere col pretesto della strazzeria, ne venderla per conto interno dello stato a pezza, ne a bazzo a ingrosso o a minuto.

LXXXVI.

Eccettuata dunque la sola strazzeria concessa per la sola Compra e Vendita di robbe vecchie, non possano gli Ebrei così in questa Città, come in ogni altro Luogo dello stato ingerirsi aver mano o intevesse in alcuna altra Arte o lavoro, ne sotto il proprio ne sotto qualunque altro Nome colore o pretesto. Volendo essi comprar Manifatture Nazionali per farne commercio, potranno comprarle fatte che siano da soli Mercanti Fabbricatori delle medesime a danaro contan:

te

te, o a fido proibito restando di far la-
vorar o Mercanti, o Capi Mistri, o Lavo-
ranti delle Arti respettive per conto lo-
ro a giornata, e sotto forma di convenu-
to prezzo di Lavoro per dar anticipate
somministrazioni d'effetti, o dinaro
ma unicam.te sarà permesso agli Ebrei
comprar da Mercanti Fabricatori, o da
altri Mercanti le Manifatture, com'è
predetto. Non potranno da verun Magis-
trato esser astretti li Lavoratori, Capi
Mistri, o Mercanti a consegnar all'Ebreo
Manifatture che avessero fatte, o fatte far
per Conto, e col soldo, o effetti dell'Ebreo pre-
detto come sopra, e neppure a redinte-
grarlo di qualunque summa di dinaro
o effetti che avesse ricevuto da lui per
conto de Lavori medesimi.

LXXXVII.

L'Ebreo, che avesse preso interesse, o in-
gerenza in Arti, o Lavori come sopra
oltre la perdita del denaro, o effetti
sborsati, e della Manifattura, sarà
espulso per Anni dieci da quella Cit-
tà, e Luogo, dove avesse commessa la
Colpa, e li Lavoratori, o Artegiani, che
avessero lavorato per di lui Conto, sa-
ranno per Anni Quattro espulsi dal
Corpo della loro Arte, e inoltre così
quelli, come l'Ebreo saranno sogget-
ti a pene pecuniarie, ed afflittive che
a misura dei Casi saranno trovate di
Giustizia e di provvidenza dalli
Mag.ti competenti oppure anche
dall'Inquisitor all'Arti che resta
delegato dal Senato a tener Pro-
cesso aperto d'Inquisizione col Rito
del Senato medesimo, al deliberar det
fine.

finitivamente sopra la risultanza delli Processi, e a operar tutto il di più che a esecuzione di questa precisa Condizione della Ricondotta riconoscesse opportuno, o gli fosse commesso dal Senato.

LXXXVIII.

Non potranno gli Ebrei sotto qualunque Causa, o pretesto ingerirsi in verun modo, ne per se, ne per qual si voglia altra Persona nella materia delle Zane Nazionali in pena della perdita delle Zane, che saranno disposte metà al detentore, e metà al Denunziante, e se non vi fosse il Denunziante resterà la disposizione di quella metà ad arbitrio dalla Direzzione, e li Rei saranno inoltre assoggettati a quelle altre pene pecuniarie, ed

afflit.

afflittive che a seconda dei Casi saran-
no credute convenienti.

Sarà su di ciò tenuto rigoroso Processo l'
Inquisizione tanto dalle Pubbliche Rap-
presentanze all'Atti onde ogni volta
che venga a rilevarsi qualunque loro
irreverenza, abbiano a riportare li Rei
il dovuto Castigo e sarà cura delle Ri-
spettive Pubbliche Rapp.ze pure di partici-
pare all'Inq.e all'Atti ciascheduna
contravenzione in offesa di tale risolu-
ta Pubblica volontà.

LXXXIX.

Che agli Ebrei si di Venezia che dello Stato
durante il tempo della presente Con-
dotta sia permesso il libero esercizio
di qualunque commercio. Possano
perciò liberamente comprar, introdur,
ed estrar qualsivoglia Mercanzia
non

non proibita dalle Leggi compreso
le Manifatture di Venezia, e dello Stato
nel modo prescritto nel Capitolo
LXXXVI.

Quantunque non possano godere qua-
lunque Privileggio rissorvato a soli sud-
diti Veneti, avevanno non ostante
nell'esercizio de loro Commercj la
Publica Protezione ed appoggio, così
in Venezia dal Mag.to de V. Savj, come
nello stato de Publici Rappresentanti e alle
Scale dal Bailo in Costantinopoli, e da
Veneti Consoli per gl'effetti che di proprietà
degli Ebrei componenti l'Università di
Venezia e dello stato durante la Ricondot-
ta presente passavanno alle Scale predet-
te, e savanno perciò da Publici Rap-
presentanti, e da Consoli protetti, e assistiti
gl'Effetti loro ali loro Negozj, quanto

quelli

45

quelli de sudditi Veneti.

Potranno detti Ebrei esiggere anche per via di Giustizia li loro Crediti da loro Debitori con questo però che abbiano ad esperire prima il loro pagamento sugli Effetti Mobili del Debitore con li metodi legali.

Che se poi o non ritrovassero effetto Mobile, o ritrovato appresso il Debitore non saziasse l'intiero le Crediti in questo tal caso potranno esperire il pagamento del rimanente loro Credito anche sopra i Beni stabili dei debitori medesimi. Ben inteso che con: rinnato da competenti Magistrati gli Atti Legali tratti di Tenute, ed altro ... li Beni ... sopra il Pub. Incanto ne possa mai l'Ebreo Creditore, o altri Ebrei concorrere

et esibire per l'acquisto de medesi-
mi cosicchè non possano, sotto qua-
lunque titolo, colore pretesto avere
dominio proprietà titolo, o tempora-
neo, o perpetuo di Fondo, e disposizio-
ne del med.º a norma del Capito-
lo LXXXII.

Sia incaricato il Mag.to al Catrave a di te-
ner aperto Processo d'Inquisizione
onde rilevare se la Compreda de Be-
ni venduti a pagamento degli Ebrei
sotto altro nome fosse realmente fat-
ta per Conto d'Ebrei nel qual Caso
rilevata che sia la maliziosa colpa
nell'infrazione della Legge saranno
soggetti alle pene comminate dal
Capitolo sud.to 82 saranno nuo-
vamente Venduti li stabili e Beni
da loro maliziosamente coperti

a danni, e spese dei medesimi.

Saranno pure dal Mag.to stesso ricevute denon-
zie secrete, volendo il Denonziante
secreto, e provato che sia deffinitivamen-
te la colpa, conseguirà per premio la
metà della pena di d.ti 500. e l'altra me-
tà sarà applicata ad arbitrio del Mag.to
medesimo.

XC.

Permesso l'Esercizio libero de Comercj col
Capitolo preced.te sarà rissolutamente proi-
bito all'Ebreo il poter acquistar nella
Terra Ferma qualunque quantità di
Biave per farne traffico interno con-
cesse soltanto rimanendo alli stessi
le Compravede, ed Acquisti delle Biave
ai tempi permessi per il Commercio
esterno, e non potrà a Porti aperti es-
si dalli medesimi circolarla qualun-

que Quantità di Biave nella Terra Ferma con Vendita di Grosse, o di Minute Partite riservate unicamente al pred:to esterno Comercio, al quale oggetto dovrà render note le quantità de suoi acquisti di tali generi di volta in volta alla Cancellaria de Capi di Provincia col nome del Venditore legale, e col giorno della fatta compreda, e così pure le accennerà le spedizioni per estero, conno-tando la precisa direzione, e sarà obbligato a produrre li Responsali dentro quel Periodo di tempo che verrà prescritto in apposita Terminazione del Mag:to alle Biave dietro le peculiari sue conoscenze con Tabella di varj termini da prescriversi a tal Materia di Traffico.

Gli acquisti poi deveranno esser fatti mer:
cantilmente, e con mezzo di Pubblico
approvato Sensale, escluse sempre le
minute Comprede dalla mano
del Villico Agricoltore.

Ma potendo succedere, che la improvvisa
sopraveniente Chiusura delle Estra:
zioni per fuori Stato facesse rimane:
re nelle Mani del Commerciante Ebreo
qualche quantità di Biada o invenduta
o non suscettibile della verificazione
del Traffico divisato, allora solamente
potrà anco Vendere in Terra Ferma nel
modo medesimo come fu di sopra pre:
scritto per la regola delle Acquisti
cioè sempre mercantilmente col mez:
zo di Pub.co Sensale, notificando le Ven:
dite alle Cancellerie de Capi di Pro:
vincia con li Nomi dei Compratori

ramma

rumma e sasale, escluso sempre
ogni Contratto con Villico Agricol:
tore
Nelle Concessioni poi di libero Comercio
a Porto Aperto s'intenderanno com:
prese le Spedizioni ne Sudditi Stati
oltremare, che saranno riguardate
come se fossero per Estero, e quindi
soggette esse pure alle regole e di:
sciplime prescritte pei tempi promes:
si, nonchè all'obbligo de Responsali
da prefiggersi nella antidetta Termi:
nazione, e Tabella del Mag.to alle Biave.
Per l'adempimento ed esatta osservan:
za delle quali prescrizioni veglieran:
no tutta la continuata vigilanza i
Publici Rapp.ti Capi di Provincia
ed al Caso di qualche scoperta di Defrau:
da sarà sul momento disposto il
dieci

dieci per cento con li metodi stabiliti dalle Leggi a piacere de' N.N.H.H. Camerlenghi delle Camere rispettive, e un altro dieci per cento per premio al Denonciante, e Ministri, e tutto a solo peso dell' Ebreo violatore della Legge.

Sarà pure tenuto Processo aperto dalli Mag.ri al Cattaver, e Biave per devenire alle pene che riputeranno di Giustizia, e secondo la riconoscenza de' Capi, sempre che non siano di quei, che avessero subito la pena sul luogo prescritta nella Terra Ferma.

XCI.

Che nelle Città, e Luoghi dello Stato sì da Terra, che da Mar, ove vi fossero Ebrei, eccettuato nelle Ville, ed in quei Luoghi che avessero deliberazione in contrario, nelle quali è stabilito che non possano

no abitarvi sia dichiarito, che tutte le Condotte che saranno loro fatta dalla Città e Luoghi stessi non debbano durare più del tempo, che durerà la Condotta degli Ebrei in questa Città, ma al finir di essa abbiano anche le altre ad intendersi terminate.

XCII.

Che se finito il tempo della presente Condotta che durar dovrà dieci Anni dal Giorno della Deliberazione del Senato, non sarà rinovata, s'intendono questi Ebrei licenziati, potendo però continuare ad abitarvi per Mesi sedici susseg.ti acciò possano in detto tempo riseccare li loro Negozi dovendo nei due Mesi dell'Ultimo Anno presentare supplica alla Serenissima Signoria, e non venendo presen.

tata in detto tempo non possino più presentarla, ma siano licenziati come sopra: prodotta poi che sia ed accettata la supplica suddetta, rimaner doveranno nel fratempo, e sino a nuova sovrana deliberazione del Senato soggette a tutte le prescrizioni della presente.

XCIII

Che quando dovessero partire sia dato loro il libero transito per le Persone Famiglie, Mercanzie, e facoltà loro avendo prima soddisfatto ogni loro debito, che per qualunque causa avessero Contratto, cosicchè possano andare senza impedimento, o molestia alcuna valendosi a tale effetto di Vascelli, Barche, Carri, e Cavalli con il pagamento delle Mercedi, che fosse

ro convenienti avanti a quel tempo
sia loro dato ogni summario ajuto
perchè siano integramente pagati dai
loro Debitori.

XCIV.

Che restando gli Ebrei durante la Ricon-
dotta presente obbligati a tutte le con-
dizioni, e leggi loro imposte colli
Capitoli sopradetti, non sia operati-
vo verun altro Decreto relativo
ad essi precedente alli Decreti 11.
Febr.o 1776. e 23. Ag.to 1777. ne possano
da qualsisia Mag.to o Publico Rappre-
sentante essere in minima parte
alterati o interpretati ne per via
di Proclama ne per via di Termina-
zione qualunque de' Capitoli stessi.
Non potranno neppure li Magistrati
medesimi permettere a qualunque

Ebreo

Ebreo che volesse esercitare qualche
lavoro nuovo nè usato dai Cristiani
in Venezia e nello stato, dal quale sup:
plicato che ne fosse il permesso, non potrà
essergli concesso, che con l'ache vola, coi
quattro quinti nel Pien Collegio, e nel Se:
nato previe giurate Informazioni del
Mag.to de V. Savj, e dell'Inquisitor all' Arti.
Se poi la Manifattura fatta dall' Ebreo
Ingenerasse, o risultasse in progresso
offendente il Lavoro di qualche Arte
Suddita, dovrà l' Ebreo eseguire riap:
porto la Continuazione, o il modo del la:
voro qualunque prescrizione del Senato
che richiama alla sola sua auttorità
qualunque altra aggiunta di Provvi:
denza, che credesse di stabilire a maggior
Presidio della esecuzione ed a Restri:
zione, o Disciplina a favore de sudditi

delle

delle cose commesse agli Ebrei, ed a
ribasso della Tassa, e Taglion ora imposti
che fossero creduti in Relazione alle sum:
mentovate restrizzioni:

Non potranno poi essere in qualunque Ar:
ticolo dilatate le Concessioni agli Ebrei
stessi ne in Corpo, ne à Individuo, nep:
pur dal Senato, se non con Parte sola
coi quattro Quinti del Collegio, e del
Senato medesimo, previe l'Informazio:
ni di tutta questa Conferenza, che al
Caso il Senato sarà per rinovare eccettua:
ti quei soli casi di assoluto Beneficio
di Popolo suggeriti ex Offitio da Com:
petenti Magistrati, le Informazioni
dei quali, e Scritture relative avran:
no ad esser rimesse a questa Conferen:
za per esser lette entrambi esse Scrit:
ture, ed esibite in sola separata Bal:
lotaz.ne:

lotazione con la pluralità de Voti
del Senato. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tratti da altri simili esistenti in Falda
di Decr.i dell' Ecc.mo Senato de di 9 Giug.o
MDCCLXXXXIII.

Valentin Marini N. D.

Spedito d'ordine di S. E. Cancellier Grande
per una quarta parte meno di f 200 sono f 1240
La quarta parte viene ad essere g.i cinquanta 310
All'Uff.o della Bolla p Per Cassa f 930:-